

TRIBUNALE CIVILE di PESCARA

Giudice Delegato – Dott.ssa Domenica Capezzera

Procedura di sovraindebitamento n. 1/2020 R.G.

Integrazione alla proposta di accordo ex art. 6 L. 3/2012

- 1) Con decreto di fissazione udienza di omologa accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del 6.12.2020, comunicato a mezzo pec in data 9.12.2020, il Tribunale di Pescara ha assegnato il termine di 20 giorni per integrare la proposta con l'indicazione dei criteri da seguire per il riconoscimento del diritto di voto in favore dei privilegiati da soddisfare oltre l'anno dall'omologa.
- 2) Il provvedimento del Tribunale di Pescara, ha evidenziato che la proposta di accordo presentata dal [REDACTED] ha correttamente previsto il riconoscimento del diritto di voto in favore di quei creditori privilegiati per i quali è prevista la soddisfazione dei relativi crediti oltre l'anno dalla omologa. Tuttavia On.le Tribunale ha ritenuto che il debitore debba anche individuare sin da subito i criteri di calcolo del suddetto diritto di voto, che andranno certificati nella loro effettività e veridicità dal Gestore Dott.ssa Caterina Cieri. A tal fine, a pagina 2 del citato decreto del Tribunale di Pescara del 6.12.2020 è dato leggere: *“...per calcolare il diritto di voto dei privilegiati ultrannuali occorre fare riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all'art. 2426, punto 8, cod. civ., come modificata dal d.lgs. n. 139/2015, ed ai corrispondenti principi contabili OIC, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e della attualizzazione del valore dei crediti. Ne consegue che sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di accordo e quello al momento del termine della moratoria potrà essere calcolato il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati”*.
- 3) In effetti, l'istante evidenzia che la proposta di accordo ha previsto il soddisfacimento dei creditori prelatizi oltre l'anno dalla omologa. In particolare, la suddetta proposta ha previsto al paragrafo 13.3. (rubricato “Liquidazione beni aziendali”), la continuità indiretta avente ad oggetto

l'immobile costituente il lotto n. 6, e, relativamente ai creditori prelatizi non degradati insistenti sul predetto lotto, è stato previsto il soddisfacimento entro i successivi 36 mesi dall'omologazione in tre rate annuali con scadenza il 24esimo, il 36esimo e il 48esimo mese dalla stessa omologa.

In merito ai lotti nn. 7 e 8 è stata invece prevista la vendita differita (per consentire la vendita delle piante insistenti sui detti lotti) a decorrere dal terzo anno dall'omologazione dell'accordo e, pertanto, relativamente al suddetto periodo (differimento della vendita) verranno ammessi al voto i creditori prelativi non degradati.

Tutti gli altri creditori privilegiati verranno soddisfatti con la liquidazione immediata dei beni sui quali insiste il diritto di prelazione.

4) In conformità alla richiesta del Tribunale di Pescara, con riferimento al criterio per il calcolo del diritto di voto, osservando i principi regolatori della materia, l'istante integra la proposta di accordo riconoscendo in favore in favore dei creditori privilegiati ultrannuali il diritto di voto per un importo pari alla perdita conseguente al ritardo calcolato sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della proposta.

A tal fine, si ritiene di applicare il criterio dettato dal legislatore nel nuovo codice della crisi di impresa, per come regolato dall'art. 86 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019, n. 14, e **di integrare la proposta ammettendo al voto i creditori privilegiati per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della proposta di accordo determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la proposta** (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 18.6.2020, n. 11882; Tribunale di Rimini, 25.5.2020).

Orbene, alla luce del suddetto criterio, per il calcolo dell'importo da ammettere al voto di cui alla integrazione della proposta, si specifica che:

- la proposta di accordo del Sig. [REDACTED] è stata depositata presso il Tribunale di Pescara il 6.3.2020;
- la data presumibile della omologa viene individuata a maggio 2021;
- i lotti per i quali si prevede una liquidazione differita sono quelli indicati al nn. 6, 7 e 8 della proposta (paragrafo 13.3.);
- il tasso di interesse di legge relativo all'anno 2020 è pari allo 0,05%;
- il tasso di attualizzazione è pari al 4%, ossia pari alla metà del tasso di riferimento di cui al D. Lgs. n. 231/2002 in vigore nel primo semestre del 2020.

Si riporta di seguita tabella con indicazione dell'importo per il quale viene ammesso il voto dei creditori prelatizi per i quali è stato previsto il pagamento oltre l'anno:

creditore	lotto	importo voto
BCC Cappelle Sul Tavo	6	€ 35.766,35
BCC Cappelle Sul Tavo	7	€ 22.107,40
BCC Cappelle Sul Tavo	8	€ 5.441,45
ICCREA	8	€ 10.778,24

Con alta considerazione.

Pescara, lì 29 dicembre 2020

Avv. [REDACTED]